



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 5.08.2014

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per USRA.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di l’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in

particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Considerata la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per consentire lo svolgimento delle attività lavorative dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila;

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A., in quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

Visto l'articolo 11 del D.lgs n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la legge 488/99 ed in particolare l'art. 26, comma 3, come modificato dal D.L. 6 dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, il quale, in relazione all'acquisto di beni e servizi, prevede tra l'altro che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato siano obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro tramite Consip s.p.a.;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per danno erariale;

Considerato che la fornitura in oggetto non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in quanto non risultano attive, in data odierna, Convenzioni che soddisfino le necessità dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila;

Constatata comunque la possibilità di fare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo tra quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità dell'ordine diretto di acquisto (OdA), da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi MePa con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione e, richiesta di offerta (RdO), da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche e condizioni particolari di fornitura;

Rilevate pertanto la necessità di procedere all'acquisto del materiale in oggetto;

Esaminate in data odierna le offerte economiche, le condizioni di vendita e le caratteristiche dei beni offerti sul Mercato elettronico nel bando “Cancelleria 104” e, individuata la ditta Ferella Cartoleria, Piazza Duomo 36, 67100, L’Aquila (AQ) che propone la fornitura di materiale di cancelleria al prezzo di € 6.084,46 oltre Iva al 22% (€ 1.338,58) per un totale di € 7.423,04;

Visto l’ordine diretto di acquisto (OdA) n. 1495281 per la fornitura dei prodotti sopracitati (Cig ZC310653D7);

Ritenuto di dover impegnare con la presente determinazione la somma di € € 6.084,46 oltre Iva al 22% (€ 1.338,58) per un totale di € 7.423,04;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1, punto 1.6 voce “Assistenza tecnica” e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata al Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria dalla Ferella Cartoleria sas, Piazza Duomo 36, 67100, L’Aquila (AQ), P. Iva 01530740669;
2. di impegnare la somma complessiva di € 6.084,46 oltre Iva al 22% (€ 1.338,58) per un totale di € 7.423,04;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1, punto 1.6 voce “Assistenza tecnica” e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell’Ufficio Speciale per la città di L’Aquila, che presenta la necessaria disponibilità.

L’Aquila, 5.08.2014

Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila
Paolo Aielli

